

I chiarimenti delle Entrate. Risoluzione sul regime applicabile nell'ambito del risparmio gestito

Estratti conto, bollo deducibile

Niente sconti per la Tobin tax e per l'imposta speciale sullo scudo

Valentino Tamburro

Nell'ambito del regime del risparmio gestito, è possibile dedurre dal risultato maturato della gestione l'imposta di bollo sugli estratti conto ovvero sui rendiconti relativi al patrimonio gestito. Lo ha chiarito l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 nella quale ha anche precisato che non è invece deducibile a tal fine né l'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax), né l'imposta di bollo speciale di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dovuta sulle attività finanziarie oggetto di emissione a seguito dell'adesione allo scudo fiscale.

Nel caso della Tobin tax, l'indeducibilità dalle imposte dirette è prevista dal comma 499 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, nonché dall'articolo 18 del decreto del mini-

stro dell'Economia del 21 febbraio 2013, dove viene stabilito che l'indeducibilità riguarda, oltre alle imposte sui redditi, anche le imposte sostitutive delle medesime. Nel caso dell'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di scudo fiscale l'amministrazione finanziaria ritiene che questo onere non sia inerente al patrimonio gestito, ma al regime di riservatezza garantito dal pagamento dell'imposta.

La risoluzione ha in primo luogo riprodotto le principali differenze tra il regime del risparmio gestito e quello del risparmio amministrato, ricordando che nel primo caso la tassazione avviene in base al risultato maturato mentre nel secondo caso avviene in base al realizzato. Un'altra fondamentale differenza tra i due regimi è costituita dal fatto che nel re-

gime del risparmio gestito è possibile compensare redditi di capitale con redditi diversi di natura finanziaria mentre nel secondo caso questa compensazione non è ammessa. Infine, mentre nel primo regime il gestore gode di una certa discrezionalità nell'attività di asset allocation, nel secondo caso il risparmiatore svolge in maniera autonoma questa attività.

L'articolo 7 comma 4 del Dlg 461/1997, che contiene la disciplina applicabile all'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni di portafoglio, prevede che ai fini del calcolo della base imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva sia possibile tener conto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito. In passato, la circolare 105/1998 aveva previsto che tra gli oneri ammessi in dedu-



Risultato maturato

È costituito dalla differenza tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, e il valore del patrimonio gestito all'inizio dell'anno. Questo importo deve essere aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati nell'anno, dei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti o comunque non soggetti a imposta maturati nel periodo. Vanno infine dedotte le commissioni e gli oneri relativi al patrimonio gestito, tra cui l'imposta di bollo.

zione, a titolo esemplificativo, vi sono: la tassa sui contratti di borsa, le commissioni di gestione, quelle di negoziazione e l'eventuale imposta di successione e donazione corrisposta in relazione ai titoli e ai diritti immessi nella gestione patrimoniale, con esclusione in ogni caso degli interessi passivi sostenuti per finanziare le operazioni della gestione. La risoluzione 205/E del 2003 ha successivamente precisato che anche le spese di deposito, custodia e amministrazione relative a un contratto stipulato con la banca depositaria (e, quindi, con un soggetto diverso dal gestore) sono deducibili a tal fine. Secondo le Entrate sono quindi deducibili tutte le spese di deposito, custodia e amministrazione funzionali a un servizio reso a favore del patrimonio gestito.

Immobili esteri. L'imponibile

Per la casa in Inghilterra

Ivie legata ai valori medi

Angelo Busani

La base imponibile dell'Ivie per un immobile in Inghilterra, posseduto in regime di leasehold, è il "valore medio" (tra quelli indicati come valore massimo e valore minimo) nella fascia di valore cui l'immobile in questione appartiene al fine del pagamento della Council tax, e cioè dell'imposta municipale sui servizi comunali che in Inghilterra si paga a determinate autorità locali. Lo afferma la risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 75/E del 6 novembre 2013.

La disponibilità di un immobile nel diritto inglese può aversi:

- a) per tenancy (che è comparabile con la nostra locazione);
- b) per freehold o fee simple (che corrisponde alla nostra "piena proprietà" e che, cioè, consiste in una appartenenza esclusiva a durata indeterminata);
- c) per leasehold, che è una figura a noi pressoché sconosciuta, a meno di non volerla paragonare a un diritto di proprietà superficiale cui sia apposto un termine di scadenza (la proprietà superficiale può essere infatti temporanea e, alla scadenza, il "nudo proprietario" torna a essere pieno proprietario del bene già gravato del diritto di superficie).

In altre parole, il leaseholder o lessee è il titolare di un diritto di "proprietà temporanea" su un bene immobile, diritto che può essere liberamente compravenduto e la cui scadenza provoca la riappartenenza della "nuda proprietà" del landlord (e cioè di colui che noi definiremmo come il "nudo proprietario"); costui, a quel punto, potrà o tenere il bene per sé in

regime di freehold, oppure vendere il diritto di freehold sul bene immobile in questione oppure, ancora, iniziare un ulteriore periodo di leasehold cedendo nuovamente il diritto di proprietà per un dato periodo di tempo. Insomma il landlord, alienando il leasehold, crea valore anzitutto per sé e, dopo di sé, alla scadenza del leasehold, per le sue future generazioni, in quanto, quando il leasehold termina, si riepande tutto il valore del bene in capo a chi di quel bene si trova a essere, in tale momento, il

IL CALCOLO

La base di partenza è costituita dal «pregio» dell'abitazione stabilito dall'autorità locale tra otto fasce

La regola

01 | BASE IMPONIBILE
La base imponibile dell'Ivie per un immobile in Inghilterra, posseduto in regime di leasehold, è il "valore medio" (tra quelli indicati come valore massimo e valore minimo) nella fascia di valore cui l'immobile in questione appartiene al fine del pagamento della Council tax

02 | LEASEHOLD
La figura del leasehold può essere assimilata a una sorta di diritto di proprietà superficiale cui sia apposto un termine di scadenza. In quel momento il "nudo proprietario" torna a essere pieno proprietario

landlord. La Council tax è un'imposta municipale (introdotta nel 1992 dal Local Government Finance Act) il cui gettito è destinato a finanziare i servizi erogati dalle amministrazioni locali: colpisce i singoli immobili residenziali e gravosa sugli abitanti, a prescindere dal diritto di piena proprietà.

La determinazione della base imponibile della Council tax si opera partendo dal valore della casa, stabilito dall'autorità locale; questo valore deve essere collocato all'interno di una tra otto prestabilite fasce di valori (dalla "A" alla "H"); a ogni fascia corrisponde una quota annua da pagare a titolo appunto di Council tax.

Tornando all'Ivie, l'agenzia delle Entrate ha affermato nelle circolari n. 28/E del 2 luglio 2012 e n. 12/E del 3 maggio 2013 che al pagamento di questa imposta sono tenuti, con riferimento agli immobili siti in Inghilterra, sia i contribuenti titolari del freehold sia quelli titolari del leasehold. L'Agenzia ha inoltre precisato che, quale base imponibile dell'Ivie, deve essere adottato il valore dell'immobile come considerato ai fini dell'applicazione della Council tax.

La risoluzione n. 75/E ricorda che, peraltro, la Council tax non può essere computata dall'Ivie, in quanto si tratta di un'imposta che non ha natura "patrimoniale" poiché è intesa non come un tributo che afferisce all'immobile in quanto tale, ma che invece rappresenta un prelievo dovuto per il finanziamento dell'erogazione dei servizi da parte delle autorità municipali.

Società fiduciarie. Contratti assicurativi

Compensazioni verticali vietate per l'Ivca

Loana Loscialpo
Davide Settembre

Le società fiduciarie, ai fini del versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi (Ivca), non possono scomputare "verticalmente" le eccedenze di imposta ma possono tenere conto (analogamente a quanto previsto per l'imposta sulle riserve matematiche) dei limiti massimi di versamento dell'imposta, al ricorrere di determinate condizioni. È quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 74/E di ieri in risposta a un'istanza di interpello presentata da una società fiduciaria

che aveva ricevuto un mandato ad amministrare (tra l'altro) polizze sulla vita e di capitalizzazione (unit linked) stipulate con imprese assicurative non residenti.

La fiduciaria - che nella qualità di sostituto d'imposta è tenuta ad applicare anche l'imposta sul valore dei contratti assicurativi ai sensi dell'articolo 68 del Dl 83/2012 - ha chiesto se siano applicabili anche a queste ipotesi alcune disposizioni che riguardano l'imposta sulle riserve matematiche (Irm) e in particolare: la compensazione "verticale" del credito d'imposta con l'imposta dovuta nell'anno

(articolo 1 del Dl 209/2002) e la limitazione di versamento prevista per questa imposta, laddove il credito di imposta (non ancora ceduto o compensato) ecceda un certo limite, calcolato come percentuale delle corrispondenti riserve matematiche (articolo 1, comma 507 della legge 224/2012).

L'Agenzia ha innanzitutto ricordato che, ai sensi dell'articolo 68 citato, nel caso in cui l'imposta sostitutiva sui redditi dei capitali corrisposti in dipendenza dei contratti assicurativi non sia applicata dalle imprese assicurative non residenti, deve essere applicata dai soggetti

che riscuotono tali redditi che devono applicare anche l'Ivca.

In relazione al primo quesito, l'Agenzia ha escluso la possibilità di operare, anche in sede di versamento dell'Ivca, una compensazione "verticale". Secondo l'Agenzia, infatti, non esiste il rinvio della norma istitutiva dell'Ivca ai criteri applicativi della disciplina dell'Irm, questi ultimi non sono, tuttavia, applicabili all'Ivca, in ragione sia della diversa determinazione della base imponibile dell'imposta sia della circostanza che il soggetto inciso dall'Ivca è il contraente che è tenuto a fornire la provvista. Que-

sti fattori determinano una gestione di tipo analitico di tali contratti a carico dei sostituti di imposta e non "per massa" come quella prevista per le compagnie estere che esercitano l'opzione di sostituto di imposta nonché per le compagnie italiane (per le quali l'Irm rappresenta un'imposta propria).

L'Agenzia - in relazione al secondo quesito - ha invece ritenuto applicabile al caso in esame le disposizioni della legge di stabilità 2013 che prevedono un limite al versamento dell'imposta sulle riserve in presenza di un credito di imposta non ancora compensato o ceduto, qualora questo credito ecceda un determinato limite calcolato in misura percentuale dello stock di riserve matematiche.

ASTE GIUSTIZIA

www. AREZZO.ASTAGIUDIZIARIA.COM www. SIENA.ASTAGIUDIZIARIA.COM

TUTTE LE SCHEDE DELLE VENDITE MOBILIARI ED IMMOBILIARI, DATE, ORARI, DISPOSIZIONI GENERALI, DESCRIZIONI COMPLETE, ORDINANZE, PERIZIE, FOTO, FILMATI

AREZZO 365-10 LOCALE COMMERCIALE mq 157 P.B. € 170.500 183-10 APPARTAMENTO mq 130 P.B. € 117.000 120-10 APPARTAMENTO mq 218 P.B. € 123.000 116-09 PALAZZINA mq 121 P.B. € 95.500 159-11 VILLETTA mq 145 P.B. € 208.000 1084-10 APPARTAMENTO vani 6 P.B. € 51.000 72-11 APPARTAMENTO mq 70 P.B. € 53.800 279-11 APPARTAMENTO mq 50 P.B. € 48.000 FOIANO DELLA CHIANA 351-09 porzione di TERRATETTO mq 130 P.B. € 88.000 35-11 APPARTAMENTO mq 117 P.B. € 67.000	CORTONA 320-10 VILLETTA mq 180 P.B. € 136.000 276-11 APPARTAMENTO mq 117 P.B. € 90.000 MONTE SAN SAVINO 152-11 APPARTAMENTO P.B. € 75.000 CIVITELLA VAL DI CHIARA 141-11 VILLETTA A SCHERA mq 309 P.B. € 141.000 148-11 APPARTAMENTO mq 44 P.B. € 60.000 CASTEL FOCIGNANO 171-11 APPARTAMENTO mq 128 P.B. € 76.800 23-12 TERRATETTO mq 180 P.B. € 79.400 30-12 APPARTAMENTO mq 180 P.B. € 136.000	ASCIANO 154-09 APPARTAMENTO mq 90 P2 4 vani e bagno; 2 laborati, bagni, tettoia esterna; piazzale mq 2.600; prezzo base € 67.520 6-07 FABBRICO RURALE mq 650 con ampio resede; prezzo base € 512.000 COLLE VAL D'ELSA 136-11 L.1 LOCALE ARTIGIANALE mq 1.865 su 2 piani; 2 laborati, bagni, tettoia esterna; piazzale mq 2.600; prezzo base € 838.200 171-11 L.2 LOCALE INDUSTRIALE mq 1.300 PT laboratorio, bagni, uffici, corte interna, deposito; tettoia esterna mq 440; resede mq 600; prezzo base € 671.400 13-11 APPARTAMENTO vani 9 soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, prezzo base € 193.032 14-4 APPARTAMENTO vani 8 soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, prezzo base € 193.032 L.5 quota 1/4 TERRENO mq 1.539,90 LOC. IL PIANO prezzo base € 5.229,75	MONTEPULCIANO 19-11 TERRATETTO mq 230 al grezzo su 2 piani; soggiorno, pranzo, cucina, 3 camere, 3 bagni, soffitta; prezzo base € 148.000 13-10 L.2 LABORATORIO mq 320, magazzino mq 28; prezzo base € 58.000 645-02 APPARTAMENTO mq 213; soggiorno, cucina, 4 camere, 2 bagni, fabbricato ex rurale mq 50; corte mq 1.350 prezzo base € 120.000 54-11 FABBRICATI rurali uso cantina vinicola mq 700, terrazza mq 498, resede mq 2.879, abitazione mq 140 resede mq 540; terreni Ha 13.45.41 prezzo base € 1.319.000 L.2 TERRATETTO mq 120 con corte mq 860, 2 autorimesse, locali accessori; terreni Ha 02.04.60; prezzo base € 165.000 20-11 APPARTAMENTO mq 50 PT soggiorno-cucina, 2 camere, bagno; resede; prezzo base € 56.000 45-11 APPARTAMENTO mq 119 su 2 piani; pranzo-soggiorno, angolo cottura, 2 camere, bagno prezzo base € 73.000 51-11 ALBERGO mq 1.280 su 3 piani, 32 camere, corte mq 550; prezzo base € 312.000 83-11 ALBERGO mq 1.200 su 6 piani, 39 camere, locali accessori mq 420 prezzo base € 395.000 1-11 APPARTAMENTO mq 230 P1 cucina, 4 camere, 3 bagni, soggiorno; giardino, 2 autorimesse; prezzo base € 198.000 16-09 APPARTAMENTO mq 44 P1 cucina, camera, bagno; 2 magazzini prezzo base € 37.500 C.P. 3-11 SINLUNGA prezzo base € 525.000 LOTTO 2 Fabbricato, manufatto e terreno s.p. 13, 156 prezzo base € 300.000 LOTTO 5 Appartamento con giardino s.p. 13, 162 prezzo base € 1.500.000 LOTTO 6 Terreno ha 13.68.20 LOC. MONTE MARTINO prezzo base € 1.576.000 LOTTO 15 Terreno ha 15.12.95 ZONA CASELLI-CASA ROSSA prezzo base € 567.450 LOTTO 16 Terreno ha 16.07.86 VIA FIANNO DELLA CHIARA prezzo base € 1.145.000 LOTTO 17 Terreno are 79.20 TRAI LUG. BOSSO E LUG. FOJNANA prezzo base € 33.150 LOTTO 18 Terreno incolto ZONA SECCO LUG. GIAGNANO prezzo base € 2.916.000 LOTTO 19 Terreno incolto ZONA SECCO LUG. GIAGNANO prezzo base € 967.000 LOTTO 20 Terreno incolto SIB. NAZIONALE FIBROSE prezzo base € 681.750 LOTTO 21 Terreno incolto ZONA CASI POGGI GALLI prezzo base € 333.750 LOTTO 23 Terreno ha 1.51.28 ZONA CASI POGGI GALLI prezzo base € 135.000 LOTTO 24 Terreno ha 1.35.50 LOC. ANAZIA prezzo base € 21.250 LOTTO 7 Appartamento con giardino VAL E. BENEDETTI prezzo base € 337.500 LOTTO 8 Appartamenti VAL E. BENEDETTI prezzo base € 150.000 LOTTO 13 Terreni ricadenti nel campo di attuazione del PRG prezzo base € 138.675 LOTTO 11 Terreni ZONA CASI POGGI GALLI prezzo base € 116.250 LOTTO 12 Terreni ZONA CASI POGGI GALLI prezzo base € 1.062.225 LOTTO 22 Garage mq 40 PS VIA E. CARUCCI 12 prezzo base € 67.500 LOTTO 23 Terreni ricadenti nel campo di attuazione del PRG prezzo base € 138.675
--	---	--	--

www.tribunale-arezzo.it www.tribunale-montepulciano.it www.tribunale-siena.it www.aste.it www.astenunci.it www.asteimmobili.it www.auctionitaly.com